



Confartigianato



Associazione Artigiani
Piccole e Medie Imprese di Trieste

L'ufficio paghe informa:

a cura della responsabile Consulente del lavoro Cristiana Viduli

Smart working semplificato

La procedura semplificata per lo smart working è **prorogata fino al 30 giugno 2022**. Fino a tale data sarà quindi possibile ricorrere al lavoro agile senza necessità di stipulare, ed allegare, l'accordo con il lavoratore ed utilizzando la procedura semplificata già in uso per la comunicazione dei nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione in modalità agile. Restano inalterati anche la modulistica e l'applicativo informatico da utilizzare per l'invio della comunicazione.

Si segnala, inoltre, la proroga fino al 30 giugno 2022 dell'obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio in ragione di determinati fattori (età, immunodepressione, esiti di patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita o comorbidità).

Decreto Ucraina – bonus carburante di 200 euro ai lavoratori dipendenti

Il **D.L. n. 21** del 21 marzo 2022 in vigore dal 22/03/2022 – il cosiddetto **decreto Ucraina** – prevede la possibilità per il **datore di lavoro privato** di erogare ai **lavoratori dipendenti** buoni benzina o titoli equivalenti esenti da imposizione fiscale e contributiva **fino a 200 euro**.

La misura vale esclusivamente per il 2022.

Beneficiari

i lavoratori titolari di contratto di **lavoro dipendente** (tempo indeterminato, determinato, tempo parziale, apprendistato, intermittente) compresi i soci di cooperativa con contemporaneo rapporto di lavoro subordinato

Valore del buono (o dei buoni)

il valore complessivo di **200 euro** non concorre a formare la base imponibile fiscale e contributiva. L'importo di 200 euro è riferito al periodo di imposta 2022 e **non riferibile ad ogni rapporto di lavoro**, pertanto prima di erogare il buono ad un lavoratore dipendente neo assunto è opportuno raccogliere l'informazione se lo stesso abbia fruito o meno del bonus presso il precedente datore di lavoro.

Libro unico

è necessario tenere **distinta l'erogazione** del buono carburante erogato ai sensi del D.L. n. 21/2022 (valore max 200 euro) rispetto l'erogazione di eventuali altri benefit riconducibili al co 3 art. 51 del TUIR, anche nell'ottica della compilazione della CU 2023.

Generalità e categoria di lavoratori dipendenti

il decreto 21/2022 **non condiziona l'erogazione** agevolata del bonus carburante **alla generalità o categoria omogenea di dipendenti**, pertanto potrebbe essere erogato in via discrezionale ad personam

Formazione del reddito

allo stato attuale i buoni carburanti di cui al D.L. 21/2022 non concorrono alla formazione del reddito riconducibile all'art. 51 co 3 del TUIR, norma che fissa sia la quantificazione che la franchigia generale di non imponibilità di beni e servizi erogati per un valore annuo sino a 258,23 euro. Pertanto tale bonus è **cumulabile** con tale franchigia arrivando quindi alla soglia massima di **458,23** euro detassati.

Ad es. il datore di lavoro che eroga al dipendente buoni carburante per euro 458,00 (di cui 200 euro ai sensi del DL 21/2022 e 258 euro ai sensi del co. 3 art. 51 del TUIR) in assenza di altri benefit l'intero valore (458 euro) non concorre a formare il reddito imponibile.

Mentre il datore di lavoro che corrisponde 300 euro di buoni carburante e 250 euro di buoni spesa per un totale di 550 euro: 200 euro saranno esenti (in quanto erogati ai sensi del DL 21/2022) mentre 350 euro saranno totalmente imponibili (in quanto è stata superata la soglia di 258,23 euro di cui al co 3 art. 51 del TUIR).

Deducibilità dal reddito di impresa

il bonus è **interamente deducibile** dal reddito di impresa

In sede di conversione del decreto potrebbero esserci delle modifiche così come si attendono chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Comunicazione lavoratori autonomi occasionali – Procedura on line dal 28 marzo 2022

Il Ministero del Lavoro sul proprio sito ha comunicato il rilascio a partire dalle **ore 10 del 28 marzo 2022** di una nuova applicazione **on line per la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale** ovvero la prestazione d'opera svolta da un soggetto privo di partita IVA, introdotta dall'art. 13 del D.L. n. 146/2021 (ossia lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta **all'art. 2222 c.c.**).

Il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

La nuova applicazione sarà disponibile mediante accesso **SPID** sul portale Servizi Lavoro (portaleClicLavoro) all'indirizzo: <https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome>

Periodo transitorio: sino al 30 aprile 2022 sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione **anche a mezzo e-mail ordinaria** da effettuarsi all'Ispettorato Territoriale del lavoro competente in ragione del luogo dove si svolge la prestazione (per Trieste l'indirizzo è ITL.Trieste-Gorizia.occasionalisti@ispettorato.gov.it)
Il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

La comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni (quindi anche lo stesso giorno ma prima dell'attività)

A decorrere dal 1° maggio 2022, l'unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e non saranno ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.

La procedura on line richiede i seguenti dati:

sezione 1 (dati del committente)

- *codice fiscale o partita iva*
- *denominazione*
- *sede legale*

sezione 2 (lavoratore autonomo)

- *codice fiscale*
- *dati anagrafici*
- *cittadinanza*
- *estremi documento del documento di identità / permesso di soggiorno*
- *domicilio*

sezione 3 (rapporto di lavoro)

- *data inizio*
- *durata (entro cui completare la prestazione è possibile scegliere alternativamente tra 7 giorno, 15 giorni e 30 giorni)*
- *descrizione dell'attività*
- *compenso stimato (il compenso effettivamente erogato potrà essere di importo superiore o inferiore a quello indicato)*
- *sede di lavoro*

sezione 4 (dati di invio)

- *dati del compilatore, una volta completato l'invio verranno riportati la data di trasmissione della comunicazione, il codice di comunicazione e nel caso di modifica il codice della comunicazione precedente.*

In caso di violazione dei predetti obblighi, si applica una sanzione amministrativa di importo compreso **tra 500 e 2.500 euro per ciascun lavoratore** autonomo per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva (la sanzione non è diffidabile), e può determinare, in fase ispettiva, anche la **sospensione dell'attività lavorativa** quando si riscontra che almeno il 10% (fino al 21/10/2021 era pari al 20%) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, in modo irregolare.

Modulo Unificato URG – assunzione per indisponibilità del sistema informatico – Procedura solo on line dal 6 aprile 2022

Il Ministero del Lavoro ha predisposto la **nuova applicazione on line** per l'invio del **Modulo Unificato URG** da utilizzarsi in caso di indisponibilità del sistema informatico per l'invio delle Comunicazioni Obbligatorie (CO).

La nuova procedura è accessibile tramite **SPID** ed è raggiungibile all'indirizzo <http://couniurg.lavoro.gov.it> a partire **dal 6 aprile 2022**.

Il modulo potrà quindi essere inviato esclusivamente on line e lo strumento fino ad ora utilizzato e denominato "FAX Service" non potrà più essere utilizzato con decorrenza 7 aprile 2022.

Con l'invio del modulo Unificato URG i datori di lavoro assolvono così all'obbligo di comunicazione preventiva di assunzione in caso di indisponibilità del sistema informatico **cui dovrà obbligatoriamente seguire l'invio della comunicazione ordinaria UNILAV nel primo giorno utile successivo**.

Viduli Cristiana

Consulente del Lavoro

